

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII° PER ATTIVITÀ CONNESSE AL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE (C.A.S.F.)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

l'Azienda ULSS 9 Scaligera (di seguito denominata per brevità anche Aulss), con sede a Verona in Via Valverde n. 42, C.F./Partita Iva 02573090236 nella persona del Dott. Alessandro Ferronato, Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato alla sottoscrizione del presente accordo contrattuale con deliberazione del Direttore Generale n. 887 del 14/07/2025

E

L'Associazione "Amici della Comunità Papa Giovanni XXIII°" (di seguito denominata per brevità anche Associazione), con sede legale in Isola della Scala loc. Pellegrina (VR), Via Polonga n. 7 (Codice Fiscale 93147890235), rappresentata dal Presidente sig. Pietro Ventura nato a Mondavio (PU) il 12/10/1966 residente a Cittadella (PD), in Via Benvenuto da Carturo, 47 (Codice Fiscale VNTPTR66RI2F347V),

PREMESSA

- l'Azienda ULSS 9 Scaligera, su delega dei Comuni associati, ha tra le proprie finalità la promozione di azioni che concorrano allo sviluppo delle attività connesse al Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare;
- assumono pertanto rilevanza e sono da coinvolgere quelle Associazioni che operano in spazi e luoghi di aggregazione in cui si svolgono attività che concorrono a perseguire tali scopi, con legame con il territorio e conoscenza delle famiglie;
- la presente convenzione è finalizzata a realizzare principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza;
- per il raggiungimento di tali obiettivi viene disposta la presente convenzione tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'Associazione Amici della Comunità Papa Giovanni XXIII°, per la significativa esperienza, competenza dimostrata nel promuovere e nel coinvolgere famiglie affidatarie e per l'aver sviluppato attività e interventi nell'ambito della solidarietà familiare;
- rilevate le richieste provenienti da famiglie del territorio, si ritiene utile sviluppare, all'interno di un progetto unitario, un'attività di animazione capace di coinvolgere tutta la comunità e le famiglie che si rendono interessate ad esperienze di affido;
- l'Associazione Amici della Comunità Papa Giovanni XXIII° è regolarmente iscritta all'albo regionale delle Associazioni di volontariato e/o al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

L'Associazione Amici della Comunità Papa Giovanni XXIII°, per effetto della presente convenzione, si impegna ad effettuare l'attività di animazione e organizzazione di iniziative sociali ed attività rivolte alla promozione dell'affido e della solidarietà familiare sul territorio, in collaborazione con i servizi dell'Azienda ULSS 9 Scaligera – Distretti 3 Pianura Veronese e 4 Ovest Veronese.

L'Associazione per lo svolgimento del servizio è tenuta a valorizzare le strutture e gli organismi già esistenti, a coinvolgere le risorse aggregative presenti e già operanti sul territorio, con iniziative di sensibilizzazione, culturali, di solidarietà, capaci di coinvolgere i cittadini e le famiglie di tutta la comunità di riferimento.

ART. 2

ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le attività che l'Associazione è tenuta ad espletare al fine del raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 1, assieme alla componente tecnico-professionale del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (di seguito anche denominato CASF), e con eventuale messa a disposizione dei propri esperti, sono le seguenti:

1. PROMOZIONE DELL'AFFIDO E DELLA SOLIDARIETA' FAMILIARE

- Promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà nel territorio e sensibilizzazione della cittadinanza
- Sensibilizzazione e promozione di nuove forme di solidarietà familiare
- Promozione dell'affido familiare attraverso la realizzazione di corsi di formazione aperti a tutte le coppie e/o persone che desiderano avvicinarsi alla realtà dell'affido e che in seguito potrebbero rendersi disponibili
- Informazioni sull'affido familiare attraverso l'apertura di uno sportello affido telefonico

2. ATTIVITA' TESA ALLO SVILUPPO DI FAMIGLIE ACCOGLIENTI E AFFIDATARIE

- Attivazione di forme di vicinanza solidale familiare ad un nucleo familiare che necessita di essere accompagnato nello svolgimento di alcune attività della vita quotidiana
- Reperimento di famiglie disponibili all'affido familiare
- Individuazione e disponibilità di un *tutor* associativo per tutte le famiglie che offrono accoglienza nelle forme di vicinanza solidale familiare

3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

- Formazione permanente e sostegno a tutte le famiglie affidatarie della banca risorse del C.A.S.F. che non hanno un affido in corso (gestione tempo dell'attesa)
- Abbinamento con la famiglia affidataria assieme al Servizio Titolare
- Individuazione e disponibilità di un *tutor* associativo durante tutta la durata dell'affido, se accettato dalla famiglia affidataria
- Accompagnamento della famiglia affidataria sia attraverso incontri di gruppo e di auto-aiuto organizzati dal Casf, sia attraverso la messa a disposizione da parte dell'Associazione dei gruppi di auto-aiuto da essa attivati
- Ridefinizione ed elaborazione dell'eventuale disponibilità della famiglia affidataria al termine dell'esperienza di affido

ART. 3

IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione s'impegna:

- a definire un piano di attività annuale concordato con i Servizi Sociali del territorio e con gli operatori del C.A.S.F.;
- ad informare il C.A.S.F. attraverso i suoi referenti, sugli interventi che intende proporre relativamente a quanto previsto dall'articolo 2;
- a dare immediata informazione al C.A.S.F. qualora, per giustificati motivi, si provveda a sostituzioni dei volontari od ad interruzioni del servizio programmato;
- a presentare ai referenti dell'Azienda ULSS 9 di cui all'articolo 4 il rendiconto annuale delle attività svolte.

ART. 4

REFERENTI

L'Associazione designa quale responsabile e referente nei confronti dell'Azienda ULSS 9 Scaligera la signora Maria Chiara Pellini, residente in Roverchiara (Vr), Via Pozzo, 11/a con compiti di vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, avendo cura di verificare che i volontari e le famiglie assegnati alle singole iniziative e attività operino nel rispetto dei diritti e della dignità dei minori e delle loro famiglie.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera designa quali propri rappresentanti e responsabili dei rapporti con l'Associazione la Dott.ssa Alice Lunardi per il Distretto 3 Pianura Veronese e il Dott. Giavoni Paolo per il Distretto 4 Ovest Veronese.

ART. 5

VOLONTARI

L'Associazione s'impegna, per lo svolgimento delle attività, ad utilizzare con priorità volontari e famiglie provenienti dal territorio di riferimento o da territori limitrofi.

Tutti i volontari e le famiglie saranno opportunamente formati a cura dell'Associazione, la quale, se necessario, potrà contare sulla collaborazione del C.A.S.F..

ART. 6

OBBLIGHI E ASSICURAZIONE

L'Associazione è tenuta all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentali, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il periodo contrattuale.

L'Associazione ha l'obbligo di stipulare polizze di responsabilità civile adeguate a garantire la copertura dei rischi per responsabilità civile (RCO), verso terzi (RCT) e per infortunio e volontari e/o degli utenti delle attività.

L'Associazione risponde inoltre in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione. L'Aulss 9 è esonerata da ogni responsabilità conseguente. Resta a completo ed esclusivo carico dell'Associazione qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Aulss 9. I relativi costi, nella quota parte relativa al servizio, sono a carico dell'Aulss 9 con la quale viene stipulata la Convenzione e sono compresi tra le spese rendicontabili citate, mentre la stipulazione debitamente mostrata, rimane a carico dell'Associazione.

ART. 7

VERIFICHE E IMPEGNI DELL'AULSS

L'A.ULSS 9 verifica i risultati del programma operativo attraverso almeno due incontri all'anno (di cui uno ad inizio attività) per l'organizzazione e l'eventuale rilevazione di criticità e/o miglioramenti da proporre.

Il responsabile dell'A.ULSS 9 è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile dell'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dei servizi, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Il responsabile dell'Associazione e il referente dell'A.ULSS 9 devono garantire che i volontari svolgano l'attività in stretta collaborazione con gli operatori dei servizi sociosanitari

I referenti vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

ART. 8
RIMBORSO DELLE SPESE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Azienda ULSS 9 Scaligera provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione fino all'importo massimo annuale stimato di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Il rimborso avverrà su presentazione della documentazione giustificativa di spesa, nonché della relazione finale sui risultati dell'attività e previo riscontro positivo dei Referenti per l'Azienda ULSS 9 Scaligera di cui all'articolo 4 e dei Direttori U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori. Il rimborso sarà effettuato a fronte di apposita rendicontazione delle spese

Sono ammesse le seguenti voci a rimborso:

- spese dirette relative all'attività svolta;
- costi indiretti imputabili direttamente alle attività (es. spese di segreteria, utenze, etc.)
- oneri derivanti dall'assicurazione dei volontari impiegati, ai sensi della normativa vigente;
- le spese vive e documentate sostenute dai volontari e dal personale dipendente o incaricato per le attività;
- oneri relativi al costo del personale dipendente o incaricato per le attività;
- spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari impegnati nelle attività.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Rappresentante Legale dell'Associazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata.

ART. 9
DURATA DELLA CONVENZIONE

Per consentire uno sviluppo organico della progettualità e la sua attuazione, la convenzione ha la durata di anni uno, a partire dal 01.01.2025 con possibilità di interruzione prima della scadenza tramite lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi.

La presente convenzione può essere prorogata di un anno su indicazione del Comitato dei Sindaci di ciascun Ambito

ART. 10
REGISTRAZIONI

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzioni sono a carico dell'Associazione.

ART. 11
RISERVA

L'A.ULSS n.9 si riserva che il servizio potrà essere ridotto o interrotto in caso di insufficiente disponibilità finanziaria derivante da contenimenti della spesa socio sanitaria dei Comuni e/o della Regione.

ART. 12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679) eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679. Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale e aziendale in materia e a cura dell'Associazione di appartenenza, come autorizzati esterni al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei soggetti assistiti.

ART. 13
FORO COMPETENTE

Il Foro di Verona è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

ART. 12
RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
AULSS 9 Scaligera
(Dott. Alessandro Ferronato)

Il Presidente Associazione
(sig. Pietro Ventura)